

PROVVIDENZE SCOLASTICHE

(art. 179, comma 1 e comma 3, D.P.R. 18/1967 modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74)

Art. 179, D.P.R. 18/1967 e ss.mm.ii.

1. Al personale in servizio all'estero il quale abbia figli a carico che frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria ((e' accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino al completamento dell'anno scolastico)).

2. omissis...(non riguarda il personale della scuola).

*3. I rimborsi previsti ai commi 1 e 2 verranno riconosciuti in una misura percentuale da determinarsi, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disponibilità finanziarie. Tale misura non potrà comunque essere superiore al 90 e al 60 per cento delle spese rispettivamente previste ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per un anno scolastico completo non eccede i tre mezzi ((o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione, i cinque mezzi *)) della maggiorazione percepita ai sensi dell'articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico.*